



COMUNE DI CASTELLAFIUME

PROVINCIA DELL'AQUILA

Via delle Scuole, 39 – 67050
www.comune.castellafiume.aq.it
Pec: comunedicastellafiume@pec.it
Tel. 0863 - 54142

- Ufficio Tecnico - AVVISO PUBBLICO

Realizzazione murali su facciate di edifici

In tema di realizzazione murali è opportuno rilevare quanto segue:

l'intervento di realizzazione murali è da ritenersi opera di manutenzione straordinaria così come ribadito con sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^a - 7 febbraio 2023, n. 1289 che precisa:

“La realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo costituisce un intervento di manutenzione straordinaria in quanto involge la trasformazione della facciata dell'edificio e , perciò, non può essere qualificata come intervento di manutenzione ordinaria. Difatti, essa comporta un'irreversibile trasformazione, sia pure meramente visiva, del territorio, poiché destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell'immobile.”

Pertanto, ai sensi del DPR 380/2001, per l'esecuzione del murali è **necessaria presentazione di Cila** ai sensi dell'art. 6 bis del citato DPR. Inoltre, risultando il territorio vincolato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04, gli interventi, non essendo ricompresi fra le tipologie di opere elencate nella tabella A del DPR 31/2017, sono **soggetti ad autorizzazione paesaggistica**.

In definitiva la realizzazione del murali è subordinata all'ottenimento **dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e alla presentazione della Cila ai sensi dell'art. 6 bis del DPR 380/2001.**

Si ricorda che le sanzioni amministrative per mancata presentazione della CILA ammontano ad € 1.000,00 se i lavori sono conclusi e a € 333,00 se i lavori sono in fase di esecuzione, mentre per la mancanza di autorizzazione paesaggistica, come previsioni dell'art. 167 del D.Lgs 42/04, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1.

Il comma 1 richiamato recita: *il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.*

Pertanto, ribadendo la condivisione delle finalità degli interventi, è necessario che le attività siano realizzate nei modi e nelle forme di legge.

Gli uffici comunali sono a disposizione per ogni precisazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. Mario Ferrazza